



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 414 della seduta del 04 AGO. 2025.

Oggetto: Prevenzione del rischio sismico. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 978 del 24/03/2023. Atto di indirizzo.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: Dott.ssa Maria Stefania Caracciolo

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: Ing. Claudio Moroni

Dirigente di Settore: Ing. Francesco Tarsia

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	X	
5	MARIA STEFANIA CARACCILO	Componente	X	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
7	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n.6 pagine compreso il frontespizio e di n.1 allegato.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 552049 del 23/07/2025

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il Decreto legislativo n.165 del 30/3/2001, e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n.7 del 13/5/1996 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24/6/1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 5/12/2000;

VISTO il D.L. 28/04/2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11 con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13/11/2010 e n. 4007 del 29/02/2012, nonché le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20/02/2013, n. 171 del 19/06/2014, n. 293 del 26/10/2015, n. 344 del 09/05/2016, n. 532 del 12 luglio 2018, n. 780 del 21/05/2021 e n. 978 del 24/03/2023 concernenti l'attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in relazione alla concessione di contributi per interventi per la prevenzione del rischio sismico;

VISTO inoltre quanto disposto dall'ordinanza 978/2023 ai seguenti articoli:

- l'art. 2, comma 1, che prevede che le risorse disponibili sono destinate al finanziamento delle seguenti azioni:
 - a) azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza;
 - b) azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza di cui all'articolo 14. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti, come definito dall'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'articolo 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all'articolo 188 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50.
- l'art. 2, comma 6, che prevede che le Regioni e gli Enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla gestione dei contributi previsti dall'ordinanza stessa;
- l'art. 2, comma 11, che prevede che le Regioni possono utilizzare fino al 20% delle risorse loro assegnate per le azioni di cui al comma 1, lettera b), per il completamento degli interventi ancora in corso delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, nei limiti dei costi convenzionali indicati all'art. 15 dell'ordinanza 978/2023 dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile;
- art. 20, comma 1, che prevede che le risorse relative alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 trasferite alle regioni per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), per le quali non sia avvenuta la stipula del contratto entro 24 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto inerente il trasferimento delle risorse dell'ordinanza 978/2023, avvenuta in data 29/08/2023, sono revocate dal Dipartimento della Protezione Civile;

- art. 20, comma 3, che prevede che qualora, successivamente ai termini di utilizzo di cui all'ordinanza n. 897/2022 (corrispondenti alla data del 25 novembre 2022), ovvero dalle risorse non oggetto di revoca da parte del Dipartimento si generino economie derivanti dalla conclusione degli interventi di cui all'art. 1, lettera a), b) e c), relative alle annualità dal 2010 al 2016, nonché da eventuali revoche regionali, le stesse possono essere utilizzate, dandone comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile, per incrementare i contributi delle azioni ancora in corso di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nei limiti dei costi convenzionali indicati all'art. 15 della stessa ordinanza 978/2023;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 04 maggio 2023, Rep. n. 1147, inerente al trasferimento delle risorse, con il quale è stata destinata alla Regione Calabria la somma complessiva di euro 1.504.762,76 per la realizzazione delle azioni di prevenzione non strutturale di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e la somma complessiva di euro 12.149.565,92 per la realizzazione delle azioni di prevenzione strutturale di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) sopra richiamate, disponibili rispettivamente sul Capitolo U3202050702 e U3202050701 del bilancio regionale, al netto della quota che la Regione può destinare, entro i limiti di cui all'articolo 2, comma 6 della OCDPC n. 978/2023 per le finalità ivi previste, pari a euro 278.659,77, disponibile sul capitolo U3202050715 del bilancio regionale;

CONSIDERATO che le risorse ex OCDPC 978/2023 per gli interventi di prevenzione del rischio sismico destinate per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) ammontano complessivamente a euro 12.149.565,92; pertanto la somma massima utilizzabile per le finalità di cui all'art. 2, comma 11, ammonta a complessivi euro 2.429.913,18 (20% di euro 12.149.565,92);

RITENUTO necessario disciplinare l'utilizzo dei fondi disponibili per la Calabria per l'annualità 2023 al fine di dare attuazione alle azioni di prevenzione del rischio sismico sul territorio regionale;

VISTO l'art. 26 del DL 17 maggio 2022, n.50 (c.d. Decreto aiuti), l'art.29 del DL 4/2022 (c.d. Sostegni TER) ed i successivi atti normativi, con i quali è dato l'obbligo alle stazioni appaltanti, per le nuove gare relative agli appalti pubblici, di prevedere l'aggiornamento dei prezzi e di inserire la clausola di revisione dei prezzi per gli anni successivi a quello dell'offerta, in conseguenza del notevole aumento dei prezzi delle materie prime intervenuto in conseguenza delle problematiche inerenti all'emergenza Covid-19 ed alla crisi in Ucraina;

DATO ATTO che, a seguito di dette modifiche normative, le stazioni appaltanti pubbliche hanno provveduto ad aggiornare i quadri economici degli interventi prima della stipula dei contratti di aggiudicazione, con conseguenti difficoltà ad eseguire le opere a causa degli-incrementi registrati nei costi dei materiali;

RITENUTO, per quanto precede,:

- di dover disporre affinché, essendo stata completata la programmazione relativa alla microzonazione sismica di livello 1 nei comuni del territorio regionale, si proceda alla programmazione per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica di livello 3 nonché per l'aggiornamento dell'analisi della CLE qualora necessario, mediante il finanziamento delle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dell'OCDPC 978/2023, da effettuarsi con le corrispondenti risorse disponibili sul Capitolo U3202050702 del bilancio regionale;
- di individuare gli interventi per i quali risulti necessario prevedere un eventuale aumento del contributo stanziato fino al limite massimo previsto dall'art. 15 dell'OCDPC 978/2023, mediante una ricognizione limitata agli interventi su edifici di interesse strategico finanziati con il Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui alla L.77/2009 art.11, ed in particolare con le ordinanze di cui alle annualità 2010-2016 (OPCM 3907/2010; 4007/2012; OCDPC 52/2013; 171/2014; 293/2015; 344/2016 e 532/2018), per i quali gli Enti attuatori non hanno ancora provveduto alla stipula del contratto relativo all'esecuzione dei lavori, la cui realizzazione sia stata interrotta oppure il cui completamento sia inibito a causa dell'insufficienza delle risorse disponibili e per i quali sono stati trasmessi atti ufficiali approvati di aggiornamento dei costi, dando priorità agli interventi che riguardano edifici

destinati alle Caserme dei Carabinieri in quanto capillarmente distribuiti sul territorio e, quindi, funzionali ad una più pronta e diffusa capacità di risposta in caso di eventi sismici; in caso di insufficienza delle risorse disponibili, gli interventi saranno ordinati in una graduatoria sulla base dei seguenti ulteriori criteri, elencati in ordine di priorità:

- maggiore vulnerabilità strutturale in termini di indice di rischio α (alfa), di cui all'art. 17, comma 2, dell'OCDPC 978/2023;
 - maggior numero di abitanti del Comune nel cui territorio ricade l'immobile oggetto dell'intervento, come risultante dall'ultimo censimento ISTAT;
- di individuare ulteriori edifici pubblici di interesse strategico di cui all'art. 2, comma 1 lettera b) dell'OCDPC 978/2023 che necessitano di interventi strutturali di messa in sicurezza, da inserire nel programma regionale per la prevenzione del rischio sismico, mediante una nuova manifestazione di interesse, da finanziare con le ulteriori risorse ex OCDPC 978/2023 disponibili sul Capitolo U3202050701 del bilancio regionale;

RILEVATA l'opportunità, al fine di garantire maggiore efficacia agli interventi sugli edifici strategici, di ammettere a finanziamento unicamente gli interventi che prevedano l'adeguamento sismico o la demolizione e ricostruzione, con eventuale delocalizzazione, così come indicato con DGR n. 393/2016;

RITENUTO opportuno, quindi:

- I. di dare indirizzo al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici affinché, completata la programmazione relativa alla microzonazione sismica di livello 1 nei comuni del territorio regionale, proceda alla programmazione per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica di livello 3 nonché per l'aggiornamento dell'analisi della CLE qualora necessario, a ciò destinando le risorse assegnate per le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dell'OCDPC 978/2023 ammontanti a complessivi euro 1.504.762,76, disponibili sul Capitolo U3202050702 del bilancio regionale;
- II. di dare indirizzo al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 2, comma 11 e dell'art. 20, commi 1 e 3, dell'OCDPC 978/2023, affinché sia destinato fino al 20% delle risorse assegnate per le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della medesima Ordinanza, ammontante a complessivi euro 2.429.913,18, nonché le eventuali economie generatesi sugli interventi di prevenzione del rischio sismico relativi alle annualità dal 2010 al 2016, disponibili sul Capitolo U3202050701 del bilancio regionale, dandone comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile, per incrementare i contributi delle azioni ancora in corso di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nei limiti dei costi convenzionali indicati all'art. 15 della stessa ordinanza 978/2023, per il completamento degli interventi delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018; qualora la somma di euro 2.429.913,18 (pari al 20% delle risorse assegnate) dovesse risultare sovrabbondante rispetto alle effettive necessità, la quota in eccedenza sarà destinata al finanziamento degli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici di interesse strategico individuati mediante la pubblicazione della manifestazione di interesse - secondo la disciplina dell'OCDPC 978/2023 - di cui al punto IV, in aggiunta alla quota ivi prevista;
- III. di dare indirizzo al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici affinché proceda alla ricognizione sopra richiamata per individuare gli interventi su edifici strategici per i quali risulti necessario prevedere un aumento del contributo stanziato sulla base dei criteri sopra specificati, al fine di addivenire alla formazione di un elenco per l'assegnazione delle citate risorse, con priorità per gli interventi su edifici destinati alle Caserme dei Carabinieri, in quanto capillarmente distribuiti sul territorio e, quindi, funzionali ad una più pronta e diffusa capacità di risposta in caso di eventi sismici; in caso di insufficienza delle risorse disponibili, gli interventi saranno ordinati in una graduatoria sulla base dei seguenti ulteriori criteri, elencati in ordine di priorità:
 - maggiore vulnerabilità strutturale in termini di indice di rischio α , di cui all'art. 17, comma 2, dell'OCDPC 978/2023;
 - maggior numero di abitanti del Comune nel cui territorio ricade l'immobile oggetto dell'intervento, come risultante dall'ultimo censimento ISTAT;
- IV. di dare indirizzo al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici per la pubblicazione di una manifestazione di interesse - secondo la disciplina dell'OCDPC 978/2023 - per

l'individuazione di ulteriori edifici pubblici di interesse strategico da inserire nel programma regionale di interventi per la prevenzione del rischio sismico, imponendo che tutti gli interventi da finanziare prevedano l'adeguamento sismico della struttura o la sua demolizione e ricostruzione, con priorità agli edifici di proprietà comunale, a ciò destinando il restante 80% delle risorse assegnate per le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) dell'OCDPC 978/2023 ammontante a complessivi euro 9.719.652,74, disponibili sul Capitolo U3202050701 del bilancio regionale;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria sui capitoli di spesa U3202050701 e U3202050702.

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Dott.ssa Maria Stefania Caracciolo, a voti unanimi,

DELIBERA

1. **di dare indirizzo** al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici:
 - I. affinché, essendo stata completata la programmazione relativa alla microzonazione sismica di livello 1 nei comuni del territorio regionale, proceda alla programmazione per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica di livello 3 nonché per l'aggiornamento dell'analisi della CLE qualora necessario, a ciò destinando le risorse assegnate per le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dell'OCDPC 978/2023 ammontanti a complessivi euro 1.504.762,76, disponibili sul Capitolo U3202050702 del bilancio regionale;
 - II. affinché, ai sensi dell'art. 2, comma 11 e dell'art. 20, commi 1 e 3, dell'OCDPC 978/2023, sia destinato fino al 20% delle risorse assegnate per le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della medesima Ordinanza, ammontante a complessivi euro 2.429.913,18, nonché le eventuali economie generatesi sugli interventi di prevenzione del rischio sismico relativi alle annualità dal 2010 al 2016, disponibili sul Capitolo U3202050701 del bilancio regionale, dandone comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile, per incrementare i contributi delle azioni ancora in corso di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nei limiti dei costi convenzionali indicati all'art. 15 della stessa ordinanza 978/2023, per il completamento degli interventi delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018; qualora la somma di euro 2.429.913,18 (pari al 20% delle risorse assegnate) dovesse risultare sovrabbondante rispetto alle effettive necessità, la quota in eccedenza sarà destinata al finanziamento degli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici di interesse strategico individuati mediante la pubblicazione della manifestazione di interesse - secondo la disciplina dell'OCDPC 978/2023 – di cui al punto IV, in aggiunta alla quota ivi prevista;
 - III. affinché proceda alla ricognizione per individuare gli interventi su edifici di interesse strategico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 per i quali risulta necessario prevedere un aumento del contributo stanziato sulla base dei criteri specificati in narrativa, al fine di addivenire alla formazione di un elenco per l'assegnazione delle citate risorse, con priorità per gli interventi su edifici destinati alle Caserme dei

Carabinieri, in quanto capillarmente distribuiti sul territorio e quindi funzionali ad una più pronta e diffusa capacità di risposta in caso di eventi sismici; in caso di insufficienza delle risorse disponibili, gli interventi saranno ordinati in una graduatoria sulla base dei seguenti ulteriori criteri, elencati in ordine di priorità:

- maggiore vulnerabilità strutturale in termini di indice di rischio α , di cui all'art. 17, comma 2, dell'OCDPC 978/2023;
 - maggior numero di abitanti del Comune nel cui territorio ricade l'immobile oggetto dell'intervento, come risultante dall'ultimo censimento ISTAT;
- IV. affinché proceda alla pubblicazione di una manifestazione di interesse – secondo la disciplina dell'OCDPC 978/2023 - per l'individuazione di ulteriori edifici pubblici di interesse strategico da inserire nel programma regionale di interventi per la prevenzione del rischio sismico, imponendo che tutti gli interventi da finanziare prevedano l'adeguamento sismico della struttura o la sua demolizione e ricostruzione, con priorità agli edifici di proprietà comunale, a ciò destinando il restante 80% delle risorse assegnate per le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) dell'OCDPC 978/2023 ammontante a complessivi euro 9.719.652,74, disponibili sul Capitolo U3202050701 del bilancio regionale;
2. **di demandare** al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici l'attuazione delle incombenze derivanti dal presente atto deliberativo;
 3. **di disporre** la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Eugenia MONTILLA

IL PRESIDENTE
Dott. Roberto OCCHIUTO



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

allegato alla deliberazione
414 del
04 AGO. 2025

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 552049 del 23/07/2025

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale
tramite sistema documentale

Ing. Claudio Moroni
Dirigente generale
del dipartimento "Infrastrutture e lavori pubblici"
tramite sistema documentale

Avv. Sabina Scordo
Dirigente del Settore
Segreteria di Giunta
tramite sistema documentale

e p.c.

dott.ssa Maria Stefania Caracciolo
Assessore ai Lavori Pubblici
tramite sistema documentale

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Prevenzione del rischio sismico. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 978 del 24/03/2023. Atto di indirizzo.". Riscontro nota Prot. N. 547536 del 22/07/2025.

A riscontro della nota Prot. N. 547536 del 22/07/2025, relativa alla proposta deliberativa "Prevenzione del rischio sismico. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 978 del 24/03/2023. Atto di indirizzo.", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che il Dirigente generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano "l'esistenza della copertura finanziaria sui capitoli di spesa U3202050701 e U3202050702", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello

FILIPPO
DE CELLO
REGIONE
CALABRIA

